


sero nella società, sarà continuato il rispettivo assegno sovrandicato.



ARTICOLO III.

De' Religiosi mendicanti.

15. I Religiosi mendicanti saranno riuniti come segue:

I Minori Riformati in ventisei Conventi, gli Osservanti in trentadue Conventi, i Cappuccini in trenta Conventi.

16. L'articolo 10. è comune alle Religioni mendicanti come sopra conservate.



ARTICOLO IV.

Dei Monasteri di Religiose applicate singolarmente all'educazione.

17. Si conservano i nove Monasteri esistenti di Salesiane colle rispettive rendite di ciascun Monastero.

18. Similmente le Orsoline, ed i Conservatorj, o Collegj di educazione propriamente detti si conservano nel numero attuale di Case, e colla relativa attuale dotazione.